

Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

Riepilogo delle disposizioni in materia di annullamento e Assistance persone

B1	Disposizioni generali	B4	Servizio di blocco
B2	Annullamento	B5	Travel Hotline
B3	Assistance persone		

B Annullamento e Assistance persone

Le prestazioni vengono erogate da AGA International S.A., Parigi, succursale Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, di seguito denominata «società».

Indice

B1 Disposizioni generali

- B1.1 Centrale Assistance della società
- B1.2 Estensione dell'assicurazione
- B1.3 Nessun diritto alle prestazioni
- B1.4 Basi contrattuali complementari
- B1.5 Definizioni

B2 Annullamento

Estensione dell'assicurazione

- B2.1 Somma di assicurazione
- B2.2 Spese assicurate
- B2.3 Eventi assicurati
- B2.4 Nessun diritto alle prestazioni

Sinistro

- B2.5 Obblighi in caso di sinistro

B3 Assistance persone

Estensione dell'assicurazione

- B3.1 Condizioni per l'erogazione della prestazione e somma di assicurazione
- B3.2 Rimpatrio, trasporto e viaggio di rientro in situazioni di emergenza
- B3.3 Costi supplementari in caso di imprevisti
- B3.4 Spese di ricerca e recupero

- B3.5 Viaggio di visita

- B3.6 Ripetizione del viaggio

- B3.7 Rimborso delle spese in caso di interruzione anticipata di viaggi, rapporti di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

- B3.8 Prestazioni aggiuntive

- B3.9 Nessun diritto alle prestazioni

Sinistro

- B3.10 Obblighi in caso di sinistro

B4 Servizio di blocco

Estensione dell'assicurazione

- B4.1 Centrale Assistance della società
- B4.2 Cose assicurate
- B4.3 Eventi assicurati
- B4.4 Prestazioni assicurate
- B4.5 Danni non assicurati

B5 Travel Hotline

Estensione dell'assicurazione

- B5.1 Centrale Assistance della società
- B5.2 Prestazioni assicurate
- B5.3 Danni non assicurati

B1 Disposizioni generali

B1.1 Centrale Assistance della società

Tramite la Centrale Assistance della società, che opera 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, gli assicurati possono richiedere aiuto e prestazioni nei limiti delle disposizioni seguenti. La Centrale Assistance della società è a disposizione degli assicurati ai seguenti numeri:

telefono dalla Svizzera	0800 22 33 44
telefono dall'estero	+41 43 311 99 11
telefax	+41 43 311 99 12

B1.2 Estensione dell'assicurazione

1.2.1 La copertura assicurativa è valida per:

- i viaggi di cui all'art. A14.1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni, e per i contratti con agenzie di viaggio e locatori relativi ai viaggi in oggetto;
- contratti con organizzatori di corsi, seminari e specializzazioni;
- biglietti per rappresentazioni.

B1.3 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- 1.3.1 se l'assicurato ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:
- abuso di alcool, droghe o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni ed esercitazioni con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- 1.3.2 se lo scopo del viaggio è quello di sottoporsi a un trattamento medico;
- 1.3.3 per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità (ad es. confisca del patrimonio, reclusione o divieto di espatrio, interruzione del servizio aereo);
- 1.3.4 in caso di danni dovuti ad eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi genere e alle misure adottate per contrastarli nonché a catastrofi naturali.
- Eccezione: articolo B2.3.2, B2.3.5, B2.3.6, B3.2.8, B3.2.10, B3.3.3, B3.3.4 e B3.3.5;
- 1.3.5 in caso di eventi connessi ad epidemie, contaminazione chimica o biologica e radiazioni radioattive, a prescindere dalla causa che li ha determinati;
- 1.3.6 se il perito (esperto, medico, ecc.) ne trae un beneficio diretto o se è parente diretto o acquisito dell'assicurato.

B1.4 Basi contrattuali complementari

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

B2 Annullamento

Estensione dell'assicurazione

B2.1 Somma di assicurazione

La prestazione è limitata, per evento, alla somma assicurata indicata nella polizza.

B2.2 Spese assicurate

- 2.2.1 Spese di annullamento per mancata fruizione
- Se l'assicurato, a causa del verificarsi di un evento assicurato, non è in grado di rispettare il contratto con
- l'agenzia di viaggio (tour operator, intermediario di viaggi, compagnia aerea, ecc.),
 - il locatore (ad es. di camere d'albergo, appartamenti per le vacanze, auto, ecc.),
 - l'organizzatore di corsi, seminari e specializzazioni,
 - l'organizzatore di spettacoli (ad es. concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.)
- e lo annulla, la società assume le spese di annullamento dovute come da contratto fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita.
- 2.2.2 Spese supplementari per inizio ritardato del viaggio
- Se l'assicurato, a causa del verificarsi di un evento assicurato, è in grado di iniziare il viaggio soltanto in ritardo, la società assume, anziché le spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza dei costi in caso di annullamento):
- le spese di viaggio supplementari determinate dalla partenza ritardata
- e
- le spese per la parte del soggiorno non utilizzata, proporzionalmente al prezzo dell'intero pacchetto (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo vale come giorno utilizzato.

B1.5 Definizioni

- 1.5.1 Grave malattia e gravi conseguenze di un infortunio
- La malattia ovvero le conseguenze di un infortunio si intendono gravi se sono tali da determinare un'incapacità al lavoro temporanea o permanente oppure costringono a rinunciare alla prestazione prenotata.
- 1.5.2 Persone vicine
- parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
 - conviventi con relativi genitori e figli;
 - persone che accudiscono figli minorenni o parenti bisognosi di assistenza e che non partecipano al viaggio;
 - amici molto stretti, con i quali si intrattengono contatti frequenti.
- 1.5.3 Eventi naturali
- Si definiscono eventi naturali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle persone/cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.
- 1.5.4 Mezzi di trasporto pubblici
- Si definiscono mezzi di trasporto pubblici i veicoli che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo sia legato all'acquisto di un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non sono quindi mezzi di trasporto pubblici.
- 1.5.5 Terrorismo
- Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

- 2.2.3 Spese supplementari per fruizione ritardata di locazione, corsi, seminari e specializzazioni
- Se l'assicurato, a causa del verificarsi di un evento assicurato, è in grado di fruire della locazione, dei corsi, seminari o specializzazioni soltanto in ritardo, la società assume, anziché le spese di annullamento (e comunque al massimo fino a concorrenza dei costi in caso di annullamento):
- le spese di viaggio supplementari determinate dalla partenza ritardata
- e
- le spese per la parte delle prestazioni non fruite, proporzionalmente al prezzo totale (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo vale come giorno utilizzato.

B2.3 Eventi assicurati

- 2.3.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
- In caso di malattia grave, conseguenze gravi di un infortunio secondo la definizione dell'articolo B1.5.1, in seguito a decesso e, in caso di viaggi, anche in seguito a complicazioni della gravidanza:
- dell'assicurato;
 - di una persona vicina all'assicurato o all'accompagnatore secondo la definizione di cui all'articolo B1.5.2 che ha prenotato le stesse prestazioni;
 - di una persona vicina all'assicurato o all'accompagnatore secondo la definizione di cui all'art. B1.5.2 che non fruisce delle prestazioni prenotate;
 - del sostituto sul posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza dell'assicurato.
- a) In caso di disturbi psichici, sussiste copertura assicurativa se:
- uno psichiatra attesta l'impossibilità di fruire delle prestazioni prenotate e l'incapacità lavorativa
- e
- l'incapacità lavorativa è attestata dal datore di lavoro per mezzo di un certificato di assenza;

- b) in caso di malattia cronica sussiste copertura assicurativa solo se le prestazioni prenotate devono essere annullate in seguito a un peggioramento acuto e inatteso attestato da un medico, a condizione che al momento della prenotazione ovvero della stipula dell'assicurazione lo stato di salute fosse stabile e la persona fosse in condizione di intraprendere il viaggio ovvero di fruire delle prestazioni prenotate;
- c) in caso di gravidanza sussiste copertura assicurativa solo se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio ovvero della stipula dell'assicurazione e la data del viaggio di ritorno è posteriore alla 24esima settimana di gestazione oppure se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio ovvero della stipula dell'assicurazione e il viaggio richiede una vaccinazione rischiosa per il nascituro.
- 2.3.2 Danneggiamento dei beni al proprio domicilio**
Se i beni dell'assicurato, presso il proprio domicilio, vengono seriamente danneggiati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o elementi naturali, e la presenza dell'assicurato a domicilio risulta pertanto indispensabile.
- 2.3.3 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto pubblico durante il viaggio di andata**
Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per il viaggio di andata al luogo di partenza previsto nel pacchetto di viaggio.
- 2.3.4 Incidente o guasto del veicolo privato o del taxi durante il viaggio di andata**
Se durante il tragitto diretto per arrivare al luogo di partenza previsto nel pacchetto di viaggio, il veicolo privato o il taxi utilizzato incorre in un guasto o in un incidente che lo rende inutilizzabile. Non sono assicurati i casi di panne dovuti a mancanza di carburante, uso di carburante non appropriato o indisponibilità, danneggiamento o perdita delle chiavi.
- 2.3.5 Pericolo sul luogo di destinazione**
Se eventi bellici o terroristici - senza l'uso di armi atomiche, biologiche o chimiche - oppure disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli nonché catastrofi naturali minacciano la vita dell'assicurato presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano il viaggio.
- 2.3.6 Scioperi e catastrofi naturali**
Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi o catastrofi naturali.

- 2.3.7 Perdita del posto di lavoro o inizio di un nuovo lavoro**
Se, inaspettatamente, nei trenta giorni precedenti la partenza l'assicurato inizia un nuovo lavoro o viene licenziato senza alcuna colpa.
- 2.3.8 Citazione in giudizio**
Se l'assicurato viene inaspettatamente invitato a comparire in tribunale (ad es. come testimone) e la data della comparizione cade nel periodo in cui è previsto il viaggio.
- 2.3.9 Conseguenze della perdita dei documenti**
Se l'assicurato non può partire a causa del furto o dello smarrimento del passaporto o del documento di identità. La perdita dei documenti deve essere denunciata immediatamente al posto di polizia competente.

B2.4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni nei seguenti casi:

- 2.4.1 Difficile processo di guarigione**
- quando una malattia o i postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione e non risultano guariti entro la data di fruizione della prestazione prenotata;
 - quando i postumi di un'operazione o di un intervento medico già programmati al momento della prenotazione ma eseguiti solo successivamente, non risultano superati entro la data di fruizione della prestazione prenotata.
- 2.4.2 Annullamento da parte del fornitore della prestazione**
Quando l'agenzia di viaggio o la ditta di trasporti, il locatore, l'organizzatore, ecc. non fornisce o fornisce solo parzialmente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o deve annullarlo a causa di determinate circostanze concrete ed è tenuta/o per legge a rimborsare le prestazioni non fornite ovvero ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Rientra, ad esempio, tra le circostanze concrete che costringono a un annullamento del viaggio il caso in cui il Dipartimento federale degli affari esteri sconsigli i viaggi prenotati nel paese ovvero nel territorio interessato oppure la ditta responsabile del trasporto non possa fornire la propria prestazione a causa di uno sciopero interno.
- 2.4.3 Disposizioni delle autorità**
Se disposizioni delle autorità impediscono di fruire delle prestazioni prenotate come da programma.
- 2.4.4 Commissioni incongrue o ripetute e premi**
Non vengono rimborsate le spese sostenute per commissioni di gestione della pratica incongrue o ripetute né per premi assicurativi.

Sinistro

B2.5 Obblighi in caso di sinistro

- 2.5.1** Per potersi avvalere delle prestazioni della società, al verificarsi dell'evento assicurato, l'avente diritto è tenuto ad annullare tempestivamente la prenotazione presso l'agenzia viaggio, il locatore, l'organizzatore del corso, ecc. e quindi a denunciare per iscritto il sinistro ad AGA International (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

- 2.5.2** Devono essere presentati alla società i seguenti documenti:
- conferma di prenotazione;
 - fattura delle spese di annullamento;
 - fatture per spese di viaggio supplementari, in originale;
 - certificato di un medico con diagnosi; in caso di malattia psichica a cura di uno psichiatra;
 - atto di morte;
 - documenti di trasporto (biglietti di volo, biglietti ferroviari), biglietti di ingresso, ricevute, in originale;
 - lettera di licenziamento o contratto di assunzione del datore di lavoro.

B3 Assistance persone

Estensione dell'assicurazione

B3.1 Condizioni per l'erogazione della prestazione e somma di assicurazione

- 3.1.1 Qualora si verifichi un evento assicurato, si deve contattare immediatamente la società per telefono.
- 3.1.2 Le misure da adottare vanno preventivamente approvate dalla società. In assenza di approvazione decade il diritto alla prestazione per i casi di cui all'articolo B3.9.1.
- 3.1.3 In caso di infortunio e malattia, sono i medici incaricati dalla società a decidere, sulla base del referto medico, quali misure adottare e quando adottarle.
- 3.1.4 L'importo delle prestazioni è illimitato, salvo diversamente previsto dalle seguenti disposizioni.

B3.2 Rimpatrio, trasporto e viaggio di rientro in situazioni di emergenza

- 3.2.1 Trasferimento all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio un assicurato si ammala o si ferisce gravemente oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di un male cronico attestato da fonti mediche, a fronte di un opportuno referto medico, la società organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo alle cure.
- 3.2.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di domicilio
Se necessario dal punto di vista medico, la società organizza e paga, alle medesime condizioni espresse all'articolo B3.2.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza dell'assicurato.
- 3.2.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base di un opportuno referto medico e alle medesime condizioni espresse all'articolo B3.2.1, la società organizza e paga il rimpatrio al domicilio dell'assicurato senza assistenza da parte di personale medico.
- 3.2.4 Rimpatrio della salma in caso di decesso
Se un assicurato muore durante il viaggio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la società assume le spese per la cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o i costi aggiuntivi per adempiere all'Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) nonché il rimpatrio della salma o dell'urna all'ultimo domicilio dell'assicurato. È coperto anche lo smaltimento della bara di zinco.
- 3.2.5 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore
Se un accompagnatore vicino all'assicurato viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito a un altro motivo assicurato e l'assicurato (in caso di assicurazione individuale) o gli assicurati (in caso di assicurazione familiare) dovessero proseguire il viaggio da soli, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) dell'assicurato al proprio domicilio.
- 3.2.6 Rientro in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona vicina nel luogo di domicilio
Se una persona vicina all'assicurato, che non viaggia con lui, si ammala, si ferisce gravemente o muore, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) dell'assicurato al proprio domicilio.
- 3.2.7 Rientro anticipato in seguito a malattia, infortunio o decesso del sostituto sul posto di lavoro
Se il sostituto dell'assicurato sul posto di lavoro si ammala, si ferisce gravemente o muore e la presenza dell'assicurato diviene imprescindibile, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) dell'assicurato al proprio domicilio.
- 3.2.8 Rientro anticipato a causa del danneggiamento dei beni al proprio domicilio
Se i beni dell'assicurato presso il suo domicilio vengono seriamente danneggiati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o elementi naturali, motivo per cui è indispensabile la presenza dell'assicurato, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) dell'assicurato al proprio domicilio.

3.2.9 Rientro temporaneo

La società organizza e paga, per i medesimi motivi di cui agli articoli B3.2.6 - B3.2.8, anche un rientro temporaneo (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per un assicurato al proprio domicilio (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.

3.2.10 Rientro in seguito a pericoli nel luogo di destinazione

Se è provato che eventi bellici o terroristici - senza l'uso di armi atomiche, biologiche o chimiche - oppure disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli nonché catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente a repentaglio la vita e i beni degli assicurati, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) dell'assicurato al proprio domicilio.

3.2.11 Rientro in seguito alla mancanza del mezzo di trasporto pubblico in seguito a guasto o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio viene a mancare in seguito a guasto o incidente e di conseguenza non è più garantita la prosecuzione del viaggio come da programma, la società organizza e paga il rientro anticipato o la prosecuzione ritardata del viaggio dell'assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica). Non rientrano in questa casistica eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di guasti o incidenti a veicoli privati utilizzati dall'assicurato durante il viaggio, sia come conducente sia come passeggero.

B3.3 Costi supplementari in caso di imprevisti

3.3.1 Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio o interrompono anticipatamente il viaggio per un altro evento assicurato, la società organizza e paga anche l'assistenza dei figli minorenni che dovessero proseguire il viaggio o rientrare da soli nonché le spese per l'andata e il ritorno di una persona che li assista (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

3.3.2 Conseguenze della perdita di documenti

Se a causa del furto o della perdita del passaporto o della carta di identità l'assicurato non può proseguire il viaggio o rientrare dall'estero, la società assume le spese di soggiorno supplementari (hotel, spostamenti in loco, ulteriori spese per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000 per evento, a condizione che il furto/la perdita dei documenti venga denunciato/a immediatamente all'ufficio di polizia competente.

3.3.3 Conseguenze di danni agli oggetti di proprietà al seguito

Se gli oggetti di proprietà al seguito dell'assicurato vengono notevolmente danneggiati da incendio, elementi naturali o acqua, se sono oggetto di furto o sono stati trasportati alla destinazione errata e questo rende temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il rientro in Svizzera, la società paga:

- i costi supplementari di vitto e alloggio per un soggiorno fuori programma fino a un massimo di CHF 1'000 a persona;
- le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1'000 a persona.

In caso di danno è necessario sporgere denuncia immediata alle autorità competenti (polizia, azienda di trasporto).

3.3.4 Conseguenze di danni all'alloggio

Se l'alloggio prenotato per il viaggio o la vacanza oppure l'alloggio scelto durante il viaggio o in vacanza viene notevolmente danneggiato da incendio, elementi naturali o acqua, la società assume i costi supplementari di vitto e alloggio per un soggiorno fuori programma fino a un massimo di CHF 1'000 a persona.

3.3.5 Ritardato rientro per forte nevicata ed eventi naturali

Se è dimostrato che il rientro programmato è reso impossibile a causa di una forte nevicata o di un evento naturale che impediscono i collegamenti fra il luogo di vacanza e il resto del mondo, la società assume i costi di vitto e alloggio per il soggiorno imprevisto fino a un massimo di CHF 1'000 a persona. Come prova dell'impossibilità di effettuare il viaggio di ritorno l'assicurato è tenuto a presentare alla società una dichiarazione delle autorità locali.

3.3.6 Ritardo del volo

Se l'assicurato perde una coincidenza del volo perché l'aereo arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo rispetto all'orario previsto, la società sostiene i costi aggiuntivi (spese alberghiere e telefoniche, spese per modifica della prenotazione) per proseguire il viaggio fino a un massimo di CHF 2'000.

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- se l'assicurato è responsabile del ritardo;
- se il ritardo è dovuto a scioperi o a interruzione del servizio aereo.

B3.4 Spese di ricerca e recupero

Se durante il viaggio l'assicurato è dato per disperso o deve essere salvato da una situazione in cui è a rischio la sua incolumità fisica, la società sostiene le necessarie spese di ricerca e recupero fino a CHF 30'000.

B3.5 Viaggio di visita

Se l'assicurato deve essere ricoverato in un ospedale all'estero per oltre 7 giorni, la società organizza e paga un viaggio di visita al malato per un massimo di due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, hotel di media categoria) fino a un massimo di CHF 5'000.

B3.6 Ripetizione del viaggio

L'assicurato ha diritto alla ripetizione del viaggio se la società lo ha rimpatriato nel luogo di domicilio per motivi di salute. L'indennizzo consiste in un buono per un viaggio di valore pari a quello delle prestazioni di viaggio prenotate prima della partenza, limitatamente alla somma assicurata indicata in polizza. Eventuali prestazioni di viaggio e rimborsi degli organizzatori/fornitori dei servizi non ancora addebitati in seguito al rimpatrio vengono detratti dall'indennizzo.

B3.7 Rimborso delle spese in caso di interruzione anticipata di viaggi, rapporti di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

3.7.1 Rimborso delle spese di viaggio

Se un assicurato deve interrompere il viaggio a causa di un evento assicurato, la società rimborsa le spese per la parte di viaggio non goduta, in proporzione al prezzo del pacchetto (il giorno della partenza è considerato come giorno goduto). Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione decade se si ricorre a una ripetizione del viaggio di cui all'articolo B3.6.

3.7.2 Rimborso delle spese di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

Se un assicurato è costretto a interrompere o a concludere anticipatamente rapporti di locazione, corsi, seminari o specializzazioni a causa di un evento assicurato di cui all'articolo B2.3, la società assume il rimborso proporzionale dei costi per le prestazioni non fruite (esclusi i costi per il viaggio di ritorno). Il giorno della partenza è considerato come giorno di corso/locazione utilizzato.

Le prestazioni di cui all'articolo B3.7 sono limitate per evento alla somma assicurata indicata in polizza.

Sinistro

B3.10 Obblighi in caso di sinistro

3.10.1 Per poter beneficiare delle prestazioni dell'Assistance persone, al verificarsi dell'evento o della malattia è necessario informare immediatamente la Centrale Assistance della società:

telefono dalla Svizzera 0800 22 33 44
telefono dall'estero +41 43 311 99 11
telefax +41 43 311 99 12

Per quanto riguarda le prestazioni previste in caso di ritardo di un volo di cui all'articolo B3.3.6, si applica quanto segue: l'avente diritto è tenuto a denunciare per iscritto il sinistro alla società non appena rientrato in Svizzera.

B3.8 Prestazioni aggiuntive

3.8.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se l'assicurato deve essere ricoverato in ospedale al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la società eroga, se necessario, un anticipo sulle spese ospedaliere fino a CHF 5'000. L'importo anticipato deve essere rimborsato alla società entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

3.8.2 Spese di interprete

In relazione a un evento assicurato, la società assume i necessari costi per i servizi di interpretariato fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

3.8.3 Rifornimento di medicinali salvavita

Se l'assicurato durante il viaggio o la vacanza constatata di essere sprovvisto dei propri medicinali salvavita, la società assume i costi documentati per l'invio di tali medicinali (escluso il costo dei medicinali stessi) su presentazione di una ricetta valida emessa dal medico curante o dal medico di famiglia.

3.8.4 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro anticipato, interruzione del viaggio o ritardato rientro

Se in relazione all'evento assicurato si verificano ulteriori esborsi imprevisti (taxi, telefonate, hotel, ecc.), la società assume tali costi supplementari fino a un massimo di CHF 750 a persona.

B3.9 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni nei seguenti casi:

3.9.1 Mancato consenso da parte della società

Se la società non ha preventivamente dato il suo consenso alle prestazioni ai sensi degli articoli da B3.2.1 a B3.2.11 (Rimpatrio, trasporto e viaggio di rientro in situazioni di emergenza), dell'articolo B3.3.1 (Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio), dell'articolo B3.4 (Spese di ricerca e recupero) e dell'articolo B3.5 (Viaggio di visita).

3.9.2 Interruzione operata dal fornitore della prestazione

Quando l'agenzia di viaggio o la ditta di trasporti, il locatore, l'organizzatore, ecc. non fornisce o fornisce solo parzialmente le prestazioni contrattuali, interrompe il viaggio o deve annullarlo o interromperlo a causa di determinate circostanze concrete ed è tenuta/o per legge a rimborsare le prestazioni non fornite ovvero ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Rientra, ad esempio, tra le circostanze concrete che costringono a un annullamento o a un'interruzione del viaggio il caso in cui il Dipartimento federale degli affari esteri sconsigli i viaggi prenotati nel paese ovvero nel territorio interessato oppure la ditta responsabile del trasporto non possa fornire la propria prestazione a causa di uno sciopero interno.

3.9.3 Necessità di assistenza medica

I costi per eventuali trattamenti ambulatoriali o ospedalieri.

3.10.2 Devono essere trasmessi ad AGA International (Svizzera), Herti-strasse 2, 8304 Wallisellen, i seguenti documenti:

- conferma di prenotazione;
- certificato medico con diagnosi;
- attestati ufficiali;
- ricevute/fatture delle spese supplementari assicurate, in originale;
- ricevute delle spese impreviste, in originale;
- biglietti aerei/titoli di viaggio, in originale;
- rapporti di polizza;
- certificato di ritardo emesso dalla compagnia aerea.

B4 Servizio di blocco

Estensione dell'assicurazione

B4.1 Centrale Assistance della società

Il servizio di blocco può essere utilizzato 24 ore su 24 dagli assicurati contattando la Centrale Assistance della società.

B4.2 Cose assicurate

- 4.2.1 Carte di credito, carte bancarie e postali, carte cliente e documenti di identità rilasciati a nome dell'assicurato dal soggetto con cui l'assicurato intrattiene un rapporto contrattuale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- 4.2.2 Telefoni cellulari registrati presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.).

B4.3 Eventi assicurati

Furto, sottrazione e perdita.

B4.4 Prestazioni assicurate

Dopo la telefonata dell'assicurato alla Centrale Assistance della società, si cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, Posta, ecc.) ovvero il numero di cellulare fornito dal cliente presso il rispettivo operatore. Nel caso di operatori che richiedono una password per attivare il blocco, è necessario che l'assicurato fornisca tale password alla società per poter procedere al blocco. Qualora l'istituto non proceda al blocco richiesto, la società informa l'assicurato e gli comunica il numero di telefono dell'istituto in questione.

B4.5 Danni non assicurati

Non sono assicurati:

- 4.5.1 i danni derivanti dall'irreperibilità dell'istituto o dell'operatore in questione;
- 4.5.2 i danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento delle cose assicurate (ad es. telefonate a spese dell'assicurato da parte di estranei).

B5 Travel Hotline

Estensione dell'assicurazione

B5.1 Centrale Assistance della società

I servizi di assistenza di Travel Hotline possono essere richiesti dagli assicurati 24 ore su 24, sia prima sia durante il viaggio, chiamando la Centrale Assistance della società.

B5.2 Prestazioni assicurate

- 5.2.1 Informazioni di viaggio
Prima della partenza, la società fornisce agli assicurati, su richiesta, importanti informazioni su norme di ingresso, tasse, dogana, valute e disposizioni di tipo sanitario.
- 5.2.2 Messa in comunicazione con ospedali e medici all'estero
In caso di necessità, la società procura agli assicurati un medico autorizzato o un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, la società fornisce l'assistenza di un traduttore.
- 5.2.3 Servizio di consulenza
La società fornisce consulenza agli assicurati in caso di problemi medici minori nel paese di destinazione. Gli assicurati possono rivolgersi alla società anche per qualsiasi problema di vita quotidiana nel paese di destinazione.
- 5.2.4 Servizio di avviso
Qualora la Centrale Assistance della società prenda provvedimenti, essa informerà se necessario i familiari e il datore di lavoro dell'assicurato in merito alle circostanze e alle misure adottate.

B5.3 Danni non assicurati

La società non risponde:

- 5.3.1 per danni patrimoniali e pregiudizi alla salute derivanti dalle informazioni e dalle prestazioni di Travel Hotline.